

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 227



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
23 agosto 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2012 della Commissione, del 24 luglio 2012, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Langres (DOP)]** 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2012 della Commissione, del 22 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 3

Regolamento di esecuzione (UE) n. 764/2012 della Commissione, del 22 agosto 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12 5

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2012/22/UE della Commissione, del 22 agosto 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾** 7

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2012/484/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 agosto 2012, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica orientale dell'Uruguay in relazione al trattamento automatizzato di tali dati [notificata con il numero C(2012) 5704] ⁽¹⁾** 11

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 742/2012 del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 219 del 17.8.2012)** 15
- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 219 del 17.8.2012)** 15



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 762/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2012

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Langres (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Langres", registrata con il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commis-

sione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per la Commissione,
a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 247 del 25.8.2011, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

FRANCIA

Langres (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 763/2012 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	57,4
	ZZ	57,4
0707 00 05	MK	66,1
	TR	91,2
	ZZ	78,7
0709 93 10	TR	107,9
	ZZ	107,9
0805 50 10	AR	93,9
	CL	88,4
	TR	95,0
	UY	88,9
	ZA	99,2
	ZZ	93,1
0806 10 10	BA	61,1
	CL	196,9
	EG	199,0
	TR	148,1
	ZZ	151,3
0808 10 80	BR	88,1
	CL	146,1
	NZ	121,2
	US	148,7
	UY	68,3
	ZA	107,8
0808 30 90	ZZ	113,4
	AR	111,1
	CN	61,3
	TR	137,4
	ZA	120,9
0809 30	ZZ	107,7
	TR	163,7
	ZZ	163,7
0809 40 05	BA	64,0
	IL	106,3
	ZZ	85,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 764/2012 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2012****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 759/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

- (3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 21.8.2012, pag. 53.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 23 agosto 2012

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 12 10 ⁽¹⁾	38,09	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	38,09	3,18
1701 13 10 ⁽¹⁾	38,09	0,00
1701 13 90 ⁽¹⁾	38,09	3,48
1701 14 10 ⁽¹⁾	38,09	0,00
1701 14 90 ⁽¹⁾	38,09	3,48
1701 91 00 ⁽²⁾	44,19	4,21
1701 99 10 ⁽²⁾	44,19	1,08
1701 99 90 ⁽²⁾	44,19	1,08
1702 90 95 ⁽³⁾	0,44	0,25

⁽¹⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2012/22/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2012

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 gennaio 2007 il Regno Unito ha ricevuto la richiesta di Lanza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di iscrivere il principio attivo carbonato di didecildimetilammonio nell'allegato I della stessa ai fini del suo utilizzo come tipo di prodotto 8, preservanti del legno, quale definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE. Alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, il carbonato di didecildimetilammonio non era in commercio in quanto principio attivo di un biocida.
- (2) Dopo aver effettuato una valutazione, il Regno Unito ha inviato alla Commissione, l'11 novembre 2010, una relazione corredata di una raccomandazione.
- (3) La relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione il 2 marzo 2012 nell'ambito del comitato permanente sui biocidi e i risultati dell'esame sono stati inseriti nella relazione di valutazione.
- (4) Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti carbonato di didecildimetilammonio possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio nell'allegato I di detta direttiva per l'uso nei prodotti di tipo 8.
- (5) A livello unionale non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Ad esempio, non è stato valutato l'uso da parte di utenti non professionali. Pertanto è opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per i

prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

- (6) Alla luce dei rischi identificati per la salute umana, per gli utenti industriali è opportuno esigere che siano definite procedure operative sicure e che i prodotti siano utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
- (7) In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prevedere che l'applicazione in ambito industriale avvenga all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, che, subito dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli di prodotti utilizzati come preservanti del legno e contenenti carbonato di didecildimetilammonio siano raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.
- (8) Sono stati individuati rischi inaccettabili per l'ambiente nel caso di trattamenti per immersione in carbonato di didecildimetilammonio nei quali il legno era esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all'umidità (classe di uso 3 secondo la definizione dell'OCSE ⁽²⁾) e nei quali il legno trattato con carbonato di didecildimetilammonio era utilizzato per costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine (lo scenario «ponte» nella classe di utilizzo 3 secondo la definizione dell'OCSE ⁽³⁾), oppure era a contatto con acque dolci (classe di uso 4b secondo la definizione dell'OCSE ⁽⁴⁾). È dunque opportuno esigere che i prodotti non siano autorizzati per il trattamento del legno destinato ai suddetti utilizzi, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti sia dell'articolo 5 che dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Serie di documenti OCSE sugli scenari di emissione, numero 2, Documento sullo scenario di emissione per i preservanti del legno, parte 2, pag. 64.

⁽³⁾ Ibid.

⁽⁴⁾ Ibid.

- (9) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato dell'Unione parità di trattamento dei biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti il principio attivo carbonato di didecildimetilammonio, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, per permettere agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida impresso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«58	carbonato di didecildimetilammonio	Massa di reazione di carbonato di N,N-didecil-N,N-dimetilammonio e bicarbonato di N,N-didecil-N,N-dimetilammonio Numero CE: 451-900-9 Numero CAS: 894406-76-9	Peso della materia secca: 740 g/kg	1° febbraio 2013	Non pertinente	31 gennaio 2023	8	<p>La valutazione effettuata a livello dell'Unione non ha incluso tutti i possibili utilizzi; alcuni, come l'uso da parte di utenti non professionali, sono stati esclusi. Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) per gli utenti industriali devono essere definite procedure operative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;</p> <p>2) le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione in ambito industriale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli di prodotti utilizzati come preservanti del legno e contenenti carbonato di didecildimetilammonio devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;</p>

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida impresso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
								3) non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno a contatto con l'acqua dolce, oppure per il trattamento per immersione di legno esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all'umidità, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2012

ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica orientale dell'Uruguay in relazione al trattamento automatizzato di tali dati

*[notificata con il numero C(2012) 5704]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/484/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.
- (2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisca adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.
- (3) Secondo la direttiva 95/46/CE è necessario accertare il livello di protezione dei dati alla luce di tutte le circostanze che accompagnano l'operazione, o una serie di operazioni, di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25 della direttiva.
- (4) Data la diversità dei sistemi di protezione dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata, e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6

della direttiva 95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dall'Unione europea.

- (5) La Costituzione politica della Repubblica orientale dell'Uruguay, adottata nel 1967, non riconosce esplicitamente i diritti alla tutela della vita privata e dei dati personali. Tuttavia, l'elenco dei diritti fondamentali non è considerato esaustivo, poiché l'articolo 72 della Costituzione dispone che l'elencazione di diritti, obblighi e garanzie ivi contenuta non ne esclude altri che siano inerenti alla persona umana o derivino dalla forma repubblicana di governo. L'articolo 1 della legge n. 18.331 relativa alla protezione dei dati personali e all'azione «Habeas Data» dell'11 agosto 2008 (*Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de «Habeas Data»*) dispone espressamente che «il diritto alla tutela dei dati personali è inerente alla persona umana ed è pertanto incluso nell'articolo 72 della Costituzione della Repubblica». L'articolo 332 della Costituzione prevede che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute che riconoscono diritti individuali, così come di quelle che conferiscono diritti e impongono obblighi alle autorità pubbliche, non deve essere pregiudicata dalla mancanza di una normativa specifica; al contrario, deve basarsi, mediante il ricorso ai principi che sottostanno a leggi analoghe, sui principi generali del diritto e della dottrina generalmente accettata.
- (6) Le norme giuridiche in materia di protezione dei dati personali nella Repubblica orientale dell'Uruguay si basano in larga misura sulle norme minime stabilite dalla direttiva 95/46/CE e sono contenute nella legge n. 18.331 relativa alla protezione dei dati personali e all'azione «Habeas Data» (*Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de «Habeas Data»*), dell'11 agosto 2008, che trova applicazione sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.
- (7) A complemento di tale legge è stato adottato il decreto n. 414/009, del 31 agosto 2009, al fine di chiarire diversi

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ Lettera del 31 agosto 2011.

aspetti della legge e di definire la regolamentazione dettagliata relativa all'organizzazione, ai poteri e al funzionamento dell'autorità di controllo della protezione dei dati. Il preambolo del decreto stabilisce che è opportuno allineare il regime giuridico nazionale di questo settore al regime giuridico simile più accettato, essenzialmente quello definito dai paesi europei mediante la direttiva 95/46/CE.

- (8) Norme sulla protezione dei dati si trovano anche in una serie di leggi speciali che istituiscono e disciplinano le banche dati, segnatamente leggi che regolamentano taluni registri pubblici (atti pubblici, diritti di proprietà industriale e marchi, atti privati, beni immobili, attività minerarie o banche dati sull'esposizione debitoria). Ai sensi dell'articolo 332 della Costituzione, la legge n. 18.331 si applica anche a questi atti relativamente a quanto non sia disciplinato da dette norme giuridiche specifiche.
- (9) Le norme giuridiche applicabili nella Repubblica orientale dell'Uruguay in materia di protezione dei dati contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche e prevedono altresì eccezioni e restrizioni al fine di salvaguardare importanti interessi pubblici. Tali norme giuridiche in materia di protezione dei dati personali e le relative eccezioni riflettono i principi contenuti nella direttiva 95/46/CE.
- (10) L'applicazione delle norme giuridiche in materia di protezione dei dati è garantita da mezzi di impugnazione di natura amministrativa e giudiziaria, in particolare dall'azione «Habeas Data» che consente all'interessato di agire in giudizio contro il responsabile del trattamento per esercitare i propri diritti di accesso, di rettifica e di cancellazione. L'applicazione è garantita altresì dal controllo indipendente assicurato dall'autorità a ciò preposta, l'Unità per la regolamentazione ed il controllo dei dati personali (*Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales – URCDP*), a cui sono conferiti poteri d'indagine, intervento e sanzione conformemente all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE e che agisce in totale indipendenza. Inoltre, chiunque vi abbia interesse può adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del trattamento illegale dei propri dati personali.
- (11) Le autorità uruguayane competenti per la protezione dei dati hanno fornito spiegazioni e garanzie relative all'interpretazione del diritto della Repubblica orientale dell'Uruguay e hanno assicurato che la legislazione in materia di protezione dei dati è applicata conformemente a tale interpretazione. In particolare, dette autorità hanno spiegato che, ai sensi dell'articolo 332 della Costituzione, la legge 18.331 trova applicazione anche a leggi speciali che istituiscono e disciplinano specifiche banche dati, con riferimento a questioni che non sono regolate da dette leggi speciali. Le autorità hanno altresì chiarito che la legge si applica anche agli elenchi di cui all'articolo 9 C) della legge n. 18.331 per i quali non è richiesto il

consenso dell'interessato per procedere al trattamento; segnatamente, trovano applicazione i principi di proporzionalità e finalità, i diritti degli interessati e il controllo da parte dell'autorità competenti per la protezione dei dati personali. Riguardo al principio di trasparenza, le autorità uruguayane competenti per la protezione dei dati personali hanno reso noto che trova applicazione in tutti i casi l'obbligo di fornire agli interessati le informazioni necessarie. Riguardo al diritto di accesso, l'autorità ha spiegato che è sufficiente per l'interessato provare la propria identità nel momento in cui inoltra una richiesta. Le stesse autorità hanno altresì chiarito che le eccezioni al principio dei trasferimenti internazionali previste dall'articolo 23, paragrafo 1, della legge n. 18.331, non possono intendersi di applicazione più ampia di quanto disponga l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

- (12) La presente decisione tiene conto di tali chiarimenti e su di essi è fondata.
- (13) La Repubblica orientale dell'Uruguay è altresì parte alla Convenzione americana sui diritti dell'uomo (*Pact of San José de Costa Rica*) del 22 novembre 1969, entrata in vigore il 18 luglio 1978 ⁽¹⁾. L'articolo 11 di detta Convenzione sancisce il diritto alla vita privata, mentre l'articolo 30 prevede che le restrizioni applicabili, ai sensi della Convenzione, al godimento o all'esercizio dei diritti o delle libertà dalla stessa sancite, non possano esserlo se non nel rispetto delle leggi adottate per motivi di interesse generale e conformemente allo scopo per il quale tali restrizioni sono state introdotte (articolo 30). Inoltre, la Repubblica orientale dell'Uruguay ha accettato la giurisdizione della Corte interamericana dei diritti dell'uomo. Peraltro, alla loro 1118^a riunione tenutasi il 6 luglio 2011, i viceministri del Consiglio d'Europa, a seguito del parere favorevole espresso dal pertinente comitato consultivo, hanno invitato la Repubblica orientale dell'Uruguay ad aderire alla Convenzione per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (ETS n. 108) nonché al suo protocollo aggiuntivo (ETS n. 118) ⁽²⁾.
- (14) Si ritiene pertanto che la Repubblica orientale dell'Uruguay fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.
- (15) La presente decisione si riferisce all'adeguatezza della protezione garantita nella Repubblica orientale dell'Uruguay ai fini dei requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. Essa non pregiudica altre condizioni

⁽¹⁾ Organizzazione degli Stati americani, OAS, Treaty Series, No 36, 1144 U.N.T.S. 123, <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html>

⁽²⁾ Consiglio d'Europa: [https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec\(2011\)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864](https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

o restrizioni che attuino altre disposizioni di detta direttiva attinenti al trattamento di dati personali negli Stati membri.

- (16) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali, è necessario precisare le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.
- (17) È necessario che la Commissione vigili sul funzionamento della decisione e riferisca eventuali riscontri pertinenti al comitato istituito ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE. Tale controllo deve includere, tra l'altro, il regime della Repubblica orientale dell'Uruguay applicabile a trasferimenti nel quadro di trattati internazionali.
- (18) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso un parere favorevole sul livello di adeguatezza della protezione dei dati personali, di cui si è tenuto conto nella stesura della presente decisione ⁽¹⁾.
- (19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che la Repubblica orientale dell'Uruguay fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea.
2. L'autorità di controllo della Repubblica orientale dell'Uruguay competente per l'applicazione nella stessa Repubblica delle norme giuridiche in materia di protezione dei dati è indicata nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri hanno facoltà di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari nella Repubblica orientale dell'Uruguay al fine di tutelare i cittadini nell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:

- a) un'autorità competente uruguayana abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; oppure

- b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorità uruguayana competente non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave agli interessati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili del trattamento nella Repubblica orientale dell'Uruguay e dar loro l'opportunità di rispondere.

2. La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l'azione degli organismi uruguayani responsabili per il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto.

3. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all'articolo 2 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che gli organismi della Repubblica orientale dell'Uruguay incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le autorità uruguayane competenti e, se necessario, presenta progetti di misure, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 4

La Commissione verifica l'applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione, circa l'adeguatezza della protezione nella Repubblica orientale dell'Uruguay ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro tre mesi dalla notifica della stessa.

⁽¹⁾ Parere 6/2010 sul livello di protezione dei dati personali nella Repubblica orientale dell'Uruguay. Il parere è accessibile alla seguente pagina web: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp177_it.pdf

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2012

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente

ALLEGATO

Autorità di controllo competente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)

Andes 1365, Piso 8

Tel. +598 2901 2929 Int. 1352

11.100 Montevideo

URUGUAY

e-mail di contatto: <http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx>

Denunce on line: <http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx>

Sito web: <http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx>

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 742/2012 del Consiglio del 16 agosto 2012 che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219 del 17 agosto 2012)

A pagina 2, nell'allegato, all'ultima colonna «Data di inserimento nell'elenco»:

anziché: «16.8.2012»

leggi: «17.8.2012»

Rettifica della decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio del 16 agosto 2012 che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219 del 17 agosto 2012)

A pagina 22, nell'allegato, all'ultima colonna «Data di inserimento nell'elenco»:

anziché: «16.8.2012»

leggi: «17.8.2012»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT